



Prefettura di Catanzaro

Area II bis- Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

data e numero, del protocollo

Ai sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia di CATANZARO
VIA PEC

Ai sigg.ri Commissari dei Comuni della provincia di CATANZARO
VIA PEC

OGGETTO: **RADICOFANI (SI)** – Trasmissione ordinanza datata **7 ottobre 2019** relativa ai servizi cimiteriali.

Per i provvedimenti di competenza si trasmette l'ordinanza datata **7 ottobre 2019** relativa ai servizi cimiteriali adottate dal Sindaco del Comune di **RADICOFANI (SI)**.

Il Capo di Gabinetto
(Iannuzzi)



Comune di Radicofani

Provincia di Siena



Via R.Magi, 59 – C.A.P. 53040 – www.comune.radicofani.si.it Tel 0578 55905 – Fax 0578 55930

**OGGETTO: ESTUMULAZIONE DI LOCULI CON CONCESSIONE
SCADUTA NEL CIMITERO DI RADICOFANI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno.

Visto il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. n. 267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale.

Visto il decreto sindacale n. 17 del 21/09/2019 con la quale è stato nominato il Dott. Leonardo Mazzini responsabile del Servizio Anagrafe e Affari Generali.

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

VISTO il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

VISTO il vigente Regolamento comunale per i Servizi funebri e cimiteriali.

DATO ATTO che ad oggi non è possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuove batterie di loculi e ad oggi nel cimitero comunale sono disponibili pochissimi loculi per le tumulazioni a fronte della media di esigenze stimate negli ultimi 10 anni.

RILEVATA la grave situazione di insufficienza, rispetto al fabbisogno, dei loculi disponibili all'interno del cimitero di Radicofani ove risultano limitate le disponibilità numeriche dei loculi.

RICHIAMATO l'art. 92, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che detta: "...1) Le concessioni previste dall'art. 90

sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo. 2)Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero..."

ACCERTATO che per molte salme tumulate nei loculi del sopraccitato cimitero, il decesso risulta avvenuto da ben oltre 50 anni per cui si può procedere alla loro estumulazione.

CONSIDERATA la necessità e urgenza di procedere ad una prima sequenza di estumulazioni nel Cimitero di Radicofani per il recupero dei loculi contenenti salme tumulate da oltre 50 anni, ai sensi delle sopracitate norme.

CONSIDERATO che dette operazioni cimiteriali di estumulazione ordinaria sono eseguite necessariamente per rendere disponibili nuovi loculi al fine di riutilizzare il patrimonio cimiteriale, secondo il principio della rotazione, consentendo così il corretto utilizzo della disponibilità esistente.

RITENUTO di dover procedere di conseguenza.

ATTESO che, a tal fine, questo Comune assumerà ogni strumento di ricerca e/o informazione utile per avvisare i parenti dei defunti interessati all'estumulazione ordinaria, quali l'affissione della presente ordinanza presso il Cimitero stesso, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente ed ogni altra ulteriore utile iniziativa, compresa la comunicazione ai parenti noti e l'invio all'Ufficio Territoriale di Governo di Siena per la sua divulgazione.

TENUTO conto che si procederà all'estumulazione ordinaria dopo l'avvenuta pubblicazione della presente ordinanza.

RILEVATO che si rende necessario, per motivi di igiene e sicurezza, interdire l'accesso al pubblico nella parte di cimitero interessata dalle estumulazioni, durante i giorni di esecuzione dei lavori.

RICHIAMATI:

- il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- il D.P.R. n.285/1990;
- il T.U. Enti Locali n. 267 del 18.08.2000;
- la Legge n. 130/2001;
- le circolari del Ministero della Sanità n.24/1993 e n. 10/1998.

RENDE NOTA la lista dei defunti interessati dalla revoca delle concessioni dei loculi e di prossima estumulazione tramite l'elenco allegato alla presente; elenco che resterà esposto per 6 (sei) mesi fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali all'Albo Pretorio on-line, sul sito internet dell'Ente e con affissione agli ingressi e all'interno del Cimitero Comunale.

ORDINA

- la revoca delle concessioni dei loculi posti nel Cimitero di Radicofani, ove sono tumulate da oltre 50 anni le salme interessate dalle operazioni di cui appresso e riportate nell'elenco allegato;
- l'esecuzione delle operazioni cimiteriali relative all'estumulazione ordinaria delle sepolture, di cui all'elenco allegato, tumulate nel Cimitero di Radicofani al termine del periodo di affissione;
- di assicurare che per dette operazioni siano adottate tutte le misure di igiene, di riservatezza e sicurezza che la legge e il caso richiedono ed ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai visitatori del Cimitero ed ai parenti dei defunti che intendessero presenziare, nel rispetto delle salme esumate;
- che gli spazi interessati dalle operazioni di estumulazione siano opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori e garantire la riservatezza delle operazioni di esumazione;
- che l'accesso a dette aree sia consentito solo ai parenti delle salme da estumulare che dovranno comunque rimanere a distanza idonea per non interferire con le operazioni e per garantire tutte le norme di igiene e sicurezza necessarie ed opportune.

INFORMA

- a) che le spese per le citate operazioni di estumulazione e traslazione sono a totale carico dell'Amministrazione comunale senza alcun onere per i familiari se non quelli derivanti dalle operazioni susseguenti alla normale estumulazione come meglio evidenziate nei punti seguenti;
- b) nel caso di completa mineralizzazione, in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari, le urne cinerarie e/o le cassette di zinco contenenti le ossa del defunto potranno essere tumulate nei seguenti modi:
 - entro i successivi 20 gg dall'estumulazione, all'interno di loculi o cappelle di famiglia già in concessione per altri congiunti, fatto salvo quanto disposto dal regolamento di Polizia Mortuaria e dalle disposizioni vigenti in materia, previo deposito delle cassetine di zinco contenenti i resti e corredate di cartellino di riconoscimento in appositi locali comunali e comunicazione ai parenti della data fissata per la tumulazione;

- nell'ossario comune;
 - essere avviati a cremazione, previo assenso espresso degli aventi diritto come individuati ai sensi della Legge 130 del 2001. In tal caso le spese per la cremazione saranno totalmente a carico dei congiunti;
 - tumulati in ossarini concessi, qualora disponibili, previa sottoscrizione di un nuovo contratto di concessione secondo le tariffe vigenti nell'ente e per la durata di anni 39;
- c) che qualora si accerti l'incompleta mineralizzazione, in caso di disinteresse o irreperibilità dei familiari, gli esiti dei fenomeni cadaverici conservativi trasformativi potranno:
- essere inumati all'interno di contenitore di materiale biodegradabile per la completa mineralizzazione per un periodo di 5 (cinque) anni, con il conseguente posizionamento della lapide funeraria, laddove si rendano disponibili gli appositi spazi;
 - essere avviati a cremazione.

DISPONE

- che durante le operazioni di estumulazione nessuno possa prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria;
- che gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, essere consegnati al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati;
- che la presente ordinanza venga pubblicata nel suo testo integrale all'albo pretorio e sul sito on-line di questo Comune, nonché affissa all'interno e agli ingressi del Cimitero di Radicofani per sei mesi e fino alla conclusione delle suddette operazioni cimiteriali;
- che i loculi di tumulazione così liberati saranno riutilizzati per nuove sepolture;
- che i resti mortali dei defunti estumulati vengano raccolti in apposite cassette di zinco riposte nei modi previsti e sopra descritti;
- che Copia della presente ordinanza venga trasmessa per opportuna conoscenza al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Locale ed alla locale Stazione dei Carabinieri;
- di inviare la presente ordinanza all'Ufficio Territoriale del Governo di Siena per la sua divulgazione.



INVITA

- Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, di darne avviso ai seguenti indirizzi comunali, al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno 1 giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato, ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento Comunale per i Servizi funebri e cimiteriali:

- Pec: comune.radicofani@postacert.toscana.it
- Servizio Affari Generali: tel. 0578/55905 – int. 2
- e-mail: vicesegretario@comune.radicofani.si.it

anagrafe@comune.radicofani.si.it

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza, ai sensi dell'art.3 co.4 della Legge n.241/1990, è ammesso proporre nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art.2 della Legge n.1034/1971, oppure, in via alternativa, proporre nel termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi degli artt.8 e 9 del D.P.R. n.1199/1971.

Radicofani, 07/10/ 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI

Dott. Leonardo Mazzini

Firma omessa ai sensi del D.Lgs 12/02/1993 n 39